

Repertorio n. 1749 del 29/04/2024

COMUNE DI MONTEROTONDO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

SCOLASTICO

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno 29 del mese di Aprile, nella sede del Comune di Monterotondo (RM) tra:

1) ROSSELLA RAGO, nata a ISERNIA il 27/05/1980, CF RGARSL80E67E335D domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del COMUNE DI MONTEROTONDO con sede presso la residenza municipale in Piazza Frammartino 4, codice fiscale 80140110588, nella sua qualifica di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e in forza dei poteri e competenze che le derivano dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto del Comune di Monterotondo, dal provvedimento del Sindaco prot. 287 del 03/01/2023 di conferimento dell'incarico a tempo determinato di Dirigente del Dipartimento Servizi alla persona ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

E

2) Carla Carnieri, nata a Roma (RM) il 04 maggio 1965, CF CRNCRL65E44H501V, la quale interviene nel presente atto nella sua qualifica di Direttore Generale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo (di seguito APM), con sede legale a Monterotondo (Rm) in Piazza A. Frammartino n. 4, P.I. 05843451005- codice fiscale 05843451005, alla quale spetta la rappresentanza legale dell'APM ai sensi dell'art. 15 dello

Statuto approvato con D.C.C. n. 12 del 12 febbraio 1999 e successive integrazioni.

Stipulano il seguente accordo:

Il rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'articolo 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) come modificato da DPR n.81/2023 e dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Monterotondo", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28/10/2021.

Il rappresentante dell'Azienda dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'articolo 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;
- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che l'Azienda Speciale non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001.

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Dlgs 231/01 ed alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Monterotondo, copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;

- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Monterotondo" in conformità della Delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 28/10/2021, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.monterotondo.rm.it nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione secondo livello "Atti generali" e tenere una condotta in linea secondo i principi di prevenzione della corruzione disciplinati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - sottosezione rischi Corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e comunque tale da non esporre il Comune stesso al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs 231/01 e dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;

-di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti

in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Monterotondo e /o professionisti incaricati, a violare i principi del Codice di Comportamento;
-di comunicare tempestivamente al Comune di Monterotondo l'apertura di un eventuale procedimento penale nei propri confronti per reati di cui al D.lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

Premesse

VISTO il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che l'Azienda Speciale Pluriservizi del Comune di Monterotondo denominata "A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo" (d'ora in poi APM) è un ente strumentale del Comune di Monterotondo, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 febbraio 1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita ai sensi della Legge 142/1990 l'Azienda Speciale Pluriservizi del Comune di Monterotondo denominata "A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo";

DATO ALTRESÌ ATTO CHE Il Comune di Monterotondo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 03.06.2003 ad integrazione dello Statuto dell'APM, ha previsto che la stessa realizzasse altri eventuali servizi, fra cui quello del trasporto scolastico (servizio scuolabus);

CONSIDERATO CHE il Comune di Monterotondo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2023 ha approvato, unitamente alla Relazione di congruità economica e alla Carta dei Servizi, lo schema di contratto del servizio di scuolabus (qui definito di trasporto scolastico) autorizzandone la sottoscrizione con l'APM per affidare ad essa il servizio

de quo;

POSTO CHE il Comune di Monterotondo riconosce l'interesse pubblico ad offrire il servizio di trasporto scolastico per garantire il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi ed in particolar modo di quelli in condizione di fragilità socioeconomica e/o disabilità;

essendo scaduto, è necessario rinnovare il contratto di servizio, ridefinendo le modalità di erogazione del servizio, gli obblighi delle parti e le altre condizioni contrattuali;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Atto, per le suddette motivazioni le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse sono pattizie e costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'Ente affidante e l'Azienda Speciale, circa i servizi e le attività affidate a quest'ultima, quale Organismo in house, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale nei limiti del controllo analogo esercitato dal Comune di Monterotondo e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, in favore della collettività servita.

Il presente contratto di servizio disciplina specificatamente i rapporti fra il Comune di Monterotondo e l'APM, Azienda Speciale del Comune per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico nell'ambito territoriale del

Comune di Monterotondo. Costituisce parte integrante del presente atto e quindi vincolante per le parti contraenti, l'allegato documento: "Capitolato prestazionale per il servizio di trasporto scolastico", contrassegnato come "ALLEGATO 1". Il servizio, pertanto, dovrà essere eseguito in conformità alle modalità, prestazioni, tempi di intervento, risorse (umane, strumentali e gestionali), metodologie, obiettivi e parametri di qualità così come prescritti sia nel presente contratto che nel suindicato capitolato prestazionale.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di n. 5 (cinque) anni continuativi decorrenti dalla data della sottoscrizione; è escluso il tacito rinnovo ai sensi della normativa vigente, ma l'APM assicura, alle medesime condizioni, la continuità del servizio anche dopo la scadenza del presente contratto, ai livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, su richiesta del Comune, nelle more del nuovo affidamento del servizio o dell'eventuale rinnovo dell'affidamento in house.

L'obbligo di continuità in capo all'affidatario, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, non può protrarsi oltre dodici mesi dalla scadenza del contratto di servizio. Il Comune di Monterotondo ai sensi degli artt. 60 e 120 del Dlgs 36/2023 "Codice dei Contratti" si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 10 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione. In ogni caso, eventuali modifiche o integrazioni del

presente contratto sono valide solo se stipulate dalle Parti in forma scritta, previa approvazione degli organi competenti.

Articolo 4 – Valore del servizio

Il servizio è affidato per un importo contrattuale di euro € 1.421.246,09 (unmilionequattrocentoventunomiladuecentoquarantasei,09) al netto di i.v.a., e quindi pari ad € 1.563.370,70 (unmilionecinquecentosessantatremilatrecentosettanta,70) compresa i.v.a. al 10%. Il corrispettivo di cui al presente articolo potrà essere aggiornato annualmente (a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione), su richiesta inoltrata con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, tramite pec da APM al RUP, in misura pari all'aumento ISTAT dei prezzi al consumo registrato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 5 – Utilizzo beni di proprietà comunale

Per l'erogazione del servizio, l'Amministrazione concede ad APM l'uso in forma di comodato gratuito di n. 5 (cinque) automezzi per il trasporto scolastico, di cui uno dotato di pedana per l'accesso di persone con disabilità motoria, elencati dettagliatamente nel capitolato prestazionale allegato al presente contratto con la dicitura "ALLEGATO 1", salvo integrazione di ulteriori automezzi da destinare al Servizio per ammodernare il Parco mezzi esistenti. L'APM si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi con diligenza, anche al fine di garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi trasportati e dei lavoratori in essi impiegati.

L'Amministrazione, stante l'attuale condizione di vetustà dei suddetti automezzi di proprietà comunale, anche al fine di evitare sia il fermo dei mezzi medesimi che le notevoli spese di manutenzione, si impegna,

compatibilmente con le risorse del bilancio comunale, alla loro progressiva

sostituzione con mezzi che garantiscano affidabilità ed ecosostenibilità,

anche utilizzando mezzi in locazione con facoltà di compera (leasing).

A tale scopo, l'APM si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, lo stato

dei mezzi di trasporto e di collaborare con la stessa per l'individuazione e

l'acquisizione dei nuovi scuolabus. Al fine di garantire il rimessaggio dei

mezzi adibiti al trasporto scolastico, il Comune di Monterotondo concede in

uso nella forma del comodato gratuito ad APM l'immobile di proprietà

comunale sito in Via dello Stadio snc piano interrato.

Il comodato d'uso gratuito della sede di rimessaggio e dei mezzi adibiti al

trasporto scolastico è vincolato all'esecuzione del servizio ed è regolato da

apposito contratto di comodato, che dovrà essere sottoscritto entro 90

(novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 6 – Personale impiegato

Per l'erogazione del servizio l'APM si avvale di personale in possesso dei

requisiti di legge per il trasporto scolastico, come indicato nell'allegato

capitolato prestazionale. Tutto il personale impiegato per lo svolgimento del

servizio, ad eccezione del coordinatore e degli impiegati amministrativi, nei

periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta salva la fruizione dei

congedi ordinari e straordinari, dovrà essere, d'intesa con l'Amministrazione

Comunale, assegnato ad altre mansioni, nell'ambito dei servizi aziendali

svolti da APM nell'interesse del Comune di Monterotondo, nonché nel

rispetto dei profili professionali dal personale stesso rivestiti. Nei periodi di

sospensione delle attività didattiche, su richiesta dell'Amministrazione, i

mezzi ed il personale potranno essere utilizzati per il trasporto giornaliero

A/R per centri estivi realizzati dal Comune di Monterotondo, come da capitolato allegato.

L'APM si impegna a trasmettere al RUP, entro il 15 giugno di ogni anno, le modalità di impiego del personale dipendente di APM nel periodo di sospensione dell'attività didattica, che sono state decise, nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Per il servizio di accompagnamento l'APM potrà stipulare apposita convenzione con organismi del terzo settore, ai sensi della normativa vigente, trasmettendone copia al RUP.

L'APM si impegna a garantire che il personale inserito nella convenzione di cui sopra, sia in possesso dei requisiti morali e fisici per lo svolgimento del servizio, compresi quelli previsti all'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39. È fatto obbligo al soggetto affidatario di garantire il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale, dipendente e non dipendente, verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, TUSSE e s.m.i. e della privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 101/2018, ivi comprese le coperture assicurative ai sensi della normativa vigente.

L'APM assume, infine, ogni responsabilità civile e penale per comportamenti attivi o omissivi delle persone impiegate come volontarie, che possano

recare danni all'Amministrazione o a terzi, sollevando il Comune di Monterotondo da qualsiasi responsabilità ed onere.

Articolo 7 -

Forme di cooperazione con l'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale adotterà tutte le misure idonee a favorire l'efficace svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e a promuovere tutte le azioni utili ad assicurare il migliore coordinamento tra le diverse strutture comunali competenti in materia. L'Amministrazione Comunale si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte dell'APM, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Le forme di cooperazione di cui al punto che precede si traducono in particolare:

- nell'agevolare ogni intervento di APM per l'esecuzione di attività finalizzate ad una sempre maggiore efficienza e funzionalità del servizio;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale (dati sulla popolazione scolastica, sul territorio ed ecc.)
- nel dare collaborazione con i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi ed in particolare con il Comando di Polizia Locale per il rispetto dei divieti in prossimità delle aree di sosta, di entrata e di uscita dei plessi scolastici, e delle fermate riservate allo scuolabus.

Articolo 8 - Variazione delle prestazioni contrattuali

Per esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione potrà avvalersi di ulteriori prestazioni attraverso specifici affidamenti ad APM. In tali casi, i provvedimenti dirigenziali finalizzati all'affidamento degli incarichi di cui sopra, nel rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, da finanziare con ulteriori risorse economiche di bilancio comunale, dovranno essere corredati da specifici piani economici, supportati da una valutazione sulla congruità economica dell'offerta e dalle motivazioni che giustifichino il mancato ricorso al mercato. Eventuali ulteriori affidamenti che intercorreranno successivamente tra le Parti, per l'erogazione di servizi aggiuntivi o complementari a quelli oggetto del presente Contratto, non potranno creare pregiudizio allo svolgimento del servizio oggetto del contratto. L'APM si impegna a rispettare tutte le condizioni indicate nel presente contratto e nel capitolato prestazionale allegato, in relazione al servizio. Qualora nella gestione del servizio si verificassero dei mutamenti in relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni in più o in meno sino ad un massimo di 1/5 (20%) dell'importo del contratto e senza che l'APM possa sollevare alcuna obiezione.

L'Amministrazione potrà concordare, inoltre, previo assenso da parte dell'APM, variazioni al presente contratto per migliorare il servizio o renderlo più rispondente alla richiesta dei fruitori, purché le stesse non modifichino sensibilmente il contenuto del presente contratto e dell'allegato capitolato prestazionale, che comportino variazioni del corrispettivo non eccedenti il 10% dell'importo complessivo del contratto.

Il corrispettivo potrà, infine, essere variato su richiesta motivata dell'APM, in ragione dell'aumento dei costi o di spese imprevedibili e necessarie per l'erogazione del servizio, analiticamente documentate, previa approvazione della variazione con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 9 – Modalità di pagamento

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'APM il corrispettivo quinquennale di cui all'art 4 che viene ripartito in dodici mensilità per € 284.249,22 annui (iva esclusa) e € 312.674,14 annui (iva al 10% inclusa).

Tale importo è comprensivo di ogni onere e di tutto quanto richiesto nel capitolato prestazionale ad esso allegato (costi del personale, costi di coordinamento, costi di rifornimento, tasse di circolazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, polizze assicurative e costi per la sicurezza). Con tale corrispettivo l'APM si intende pertanto compensata di qualsiasi spesa e costo diretto e indiretto, inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, come dettagliato nel capitolato prestazionale in allegato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Le somme dovute per la realizzazione delle prestazioni di cui al capitolato prestazionale, saranno liquidate in dodici rate mensili, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture, che dovranno essere emesse dopo la realizzazione del servizio (posticipate allo stesso). La liquidazione delle fatture è subordinata alla presenza di DURC regolare e dietro presentazione di regolare fattura, sulla quale dovrà essere indicata la relativa scadenza. Alla fattura dovrà essere allegata la relazione semestrale sull'andamento del servizio. Alla fattura di giugno relativa alla chiusura dell'annualità scolastica dovrà essere allegata la relazione conclusiva del

servizio scolastico. A fine anno alla fattura di dicembre dovrà essere allegata la rendicontazione dei costi e la relazione conclusiva del servizio svolto. In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte del Comune il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione, ovvero a conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso l'Azienda non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, ne avrà titolo al risarcimento di danni, né ad altre pretese. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Monterotondo - Servizio Politiche Educative.

Articolo 10 – Tracciabilità finanziaria

L'APM, a pena di nullità del presente contratto e di quelli da questo aventi causa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D L n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217. Le indicazioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono quelle fornite dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011. I canoni del contratto di servizio, erogati dal Comune di Monterotondo a mezzo bonifico bancario, verranno incassati da APM sul conto di tesoreria intestato all'Azienda acceso presso Banca Intesa San Paolo – Filiale di Monterotondo, Via Giacomo Matteotti in Monterotondo - IBAN IT09D0306939240100000300003.

Articolo 11 – Certificazione Regolarità Contributiva

In conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, è stata richiesta

apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) APM – Azienda Pluriservizi Monterotondo. La validità del DURC è condizione necessaria per il pagamento dei corrispettivi dovuti, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12 - Oneri assicurativi

L'APM si impegna a contrarre per l'intera durata contrattuale del servizio un'assicurazione idonea a favore degli utenti, dei dipendenti APM e del personale volontario coinvolti nel servizio, atta a garantire i medesimi da tutti i rischi, ivi compresi gli infortuni, relativi allo svolgimento di tutte le fasi del servizio stesso.

Tale assicurazione, su richiesta, dovrà essere esibita al RUP del servizio.

L'APM è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione della prestazione, l'APM è responsabile per i danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e di eventuali volontari che vi collaborano; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni/attività connesse con il presente contratto e l'allegato capitolato prestazionale. Con la sottoscrizione del presente contratto APM dichiara espressamente di assumere in proprio la gestione, l'organizzazione e il rischio conseguente allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto. Nell'espletamento di detti servizi l'Azienda osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile del pagamento di eventuali sanzioni. L'Azienda

assume, inoltre l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori o soggetti a essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, sollevando espressamente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extra giudizialmente.

Per effetto di quanto precede, in dipendenza dei servizi oggetto del presente Contratto, APM solleva espressamente l'Amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi, assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante o conseguente allo svolgimento dei servizi, fatta espressamente salva l'ipotesi dell'inadempienza di APM dovuta a inadempimenti dell'Amministrazione comunale. Sarà a carico esclusivo del soggetto affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e, a tal uopo, il soggetto affidatario dovrà manlevare e garantire l'Amministrazione comunale da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Articolo 13 – Valutazione Rischi da Interferenza

Il Comune di Monterotondo dà atto della non sussistenza dei rischi interferenziali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del fatto che, conseguentemente, non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I.

Articolo 14 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'APM, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto

della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Articolo 15 – Inadempienze e penali

Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e ss.mm.ii., attinenti ai servizi pubblici essenziali. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto di servizio, l'amministrazione Comunale potrà dichiarare la risoluzione del contratto e sostituire il soggetto affidatario con altro soggetto, al fine di assicurare la prosecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi con costi a carico dell'inadempiente. È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto e dei relativi crediti, senza il preventivo consenso scritto da parte dell'amministrazione comunale. Il tutto pena la risoluzione del contratto e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'Amministrazione per effetto dell'inadempienza.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'allegato capitolato prestazionale, per ogni evento, tardivo o incompleto afferente all'esecuzione del servizio, il Comune di Monterotondo, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà disporre di trattenere una somma a titolo di penale non superiore all'1% del canone mensile. La sommatoria delle penali non può comunque superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a firma del RUP, avverso la quale l'APM avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, il RUP procederà ad applicare le sanzioni previste dal presente articolo. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Azienda dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di gravi e ripetute violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio e di affidarlo, anche provvisoriamente a terzi, con costi a carico dell'inadempiente. In relazione all'esecuzione del presente contratto e dell'allegato capitolato prestazionale, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'APM, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti come di seguito classificati:

- a) La intempestiva comunicazione al Comune dell'interruzione della prestazione dovuta a cause imputabili dell'APM;
- b) Lo svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del

servizio;

c) L'effettuazione di prestazioni non correttamente svolte o di durata inferiore a quella prevista;

d) La negligenza dell'operatore nell'esecuzione delle prestazioni;

e) La mancata verifica dei requisiti del personale impiegato e di eventuale personale volontario, ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

f) La mancata sostituzione dell'operatore assente nei tempi previsti;

g) La mancata adesione ai doveri contenuti nella carta dei Servizi;

h) Il mancato rispetto, salvo che per motivi non imputabili all'APM, degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi;

i) L'impiego di personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente contratto e dell'allegato capitolato;

j) La mancata manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi per il trasporto;

k) La mancata esecuzione dei controlli periodici (tagliandi e revisioni) dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa vigente;

l) L'irreperibilità del Coordinatore, nei giorni lavorativi per oltre 48 ore, a decorrere dalla data di segnalazione del RUP;

m) La mancata comunicazione di interruzione del servizio per sciopero del personale;

n) La mancata comunicazione entro il 15 giugno di ciascun anno successivo al primo, delle mansioni che sono state formalmente assegnate ai lavoratori nei periodi di sospensione didattica (fatta salva la fruizione di

congedi ordinari e straordinari).

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

In caso di sciopero, che non sia dovuto ad inadempienza contrattuale dell'APM, la penale per la mancata prestazione non verrà applicata a condizione che siano rispettati i termini di preavviso di tre giorni, fermi restando i doveri che l'APM si assume agendo per conto dell'Amministrazione comunale in riferimento all'erogazione di servizi pubblici essenziali.

Il provvedimento per l'eventuale applicazione di penali è assunto dal Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona su segnalazione del RUP e dell'eventuale DEC.

APM è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente, per quanto di competenza, alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.", nonché alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nel Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". 2. APM è obbligata, altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) di Monterotondo vigente per il triennio oggetto del presente

contratto, per come annualmente deliberato dagli Organi di governo dell'Ente, nonché all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti di Monterotondo di cui alla Deliberazione di Giunta, all'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 bis, 43, 45, 46 e 47 del D. Lgs. 33/13, nonché al rispetto delle prescrizioni in tema di incompatibilità, di astensione e di comunicazione previsti dal suddetto Codice anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale in materia.

Articolo 16 – Recesso e Risoluzione del Contratto

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto a seguito di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, fatta salva la copertura delle spese sostenute da APM fino al momento del recesso, e un indennizzo pari al 10% del corrispettivo del servizio non ancora eseguito.

Il recesso deve essere comunicato dall'Amministrazione Comunale tramite PEC al rappresentante legale di APM con un anticipo di almeno 20 giorni quando esso non sia riconducibile ad inadempimenti gravi dell'affidatario o ad una causa di risoluzione espressa del contratto.

La risoluzione del contratto può essere disposta da parte dell'Amministrazione per gravi inadempienze di quanto previsto nel presente contratto e nell'allegato capitolato prestazionale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni,

errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

b. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e relativo diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di uno dei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa per più di 3 giorni;
- cessione del contratto;
- mancata applicazione del CCNL di riferimento;
- inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Comune ed agli utenti;
- reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni

di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente

contratto e nell'allegato capitolato prestazionale;

- danneggiamento volontario di cose o beni dell'Amministrazione;
- mancata esecuzione del contratto secondo il profilo della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'APM è venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.

Il diritto di risoluzione è subordinato agli obblighi propedeutici e al tentativo di conciliazione secondo quanto previsto all'articolo precedente.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta inviata mediante PEC, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti, senza che l'APM possa reclamare indennizzi di sorta. Con la risoluzione del contratto sorgerà, per il Comune di Monterotondo, il diritto di affidare a terzi la prestazione, in danno dell'APM a cui saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla sarà corrisposto all'APM. L'esecuzione in danno non esimerà l'APM dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. Qualora l'amministrazione comunale richieda la risoluzione del presente contratto, Apm si impegna a proseguire la gestione dei servizi per un periodo utile ad assicurare l'affidamento del servizio ad altro Soggetto, al fine di tutelare e accompagnare gli utenti alla dismissione dal servizio.

Articolo 17 - Domicilio legale e digitale

Per gli effetti del presente contratto l'APM dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in Monterotondo (RM) in Piazza A. Frammartino n. 4 e domicilio digitale con la pec apmpec@pec.it.

Articolo 18 – Privacy e nomina del Responsabile

Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Il Comune di Monterotondo informa l'APM ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, la stessa viene designata come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Ai fini del presente comma il Comune di Monterotondo e l'APM sottoscrivono anche uno specifico accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016, allegato al presente contratto di servizio.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto, l'APM ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterotondo con sede in Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (Roma).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Monterotondo fornisce all'APM l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto, sottoscritta dal legale rappresentante di APM per lettura e integrale accettazione.

Articolo 19 – Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Tivoli.

Articolo 20 – Spese Contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'Azienda.

Articolo 21 – Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al capitolato prestazionale ad esso allegato, all'informativa per il trattamento dei dati personali e all'accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e quindi sono vincolanti per le parti contraenti.

L'APM è tenuta inoltre al rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle norme emanate e/o che venissero emanate dalle competenti autorità governative, regionali e comunali connesse con il servizio oggetto del presente contratto. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di

attuazione di specifiche normative comunitarie.

Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ai sensi del Reg. UE n. 910/2014 ed in base all'art 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023 lett iv. Viene in ogni caso data lettura ai componenti i quali, previa dichiarazione di conoscenza delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, lo dichiarano conforme alla loro volontà; verificata la validità dei certificati digitali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n.89 come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 25 del D.Lgs.n.82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", le parti sottoscrivono con firma digitale.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 e delle altre norme di legge vigenti.

A tutti gli effetti del contratto, il soggetto affidatario elegge domicilio presso la propria sede amministrativa sita a Monterotondo (Rm) in Piazza A. Frammartino n. 4.

Il presente contratto consta di n. 25 pagine a video e n. 3 righe oltre le firme.

Letto, approvato e sottoscritto

CARLA CARNIERI – APM Azienda Pluriservizi Monterotondo – firmato digitalmente

ROSSELLA RAGO – Comune di Monterotondo – firmato digitalmente